ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REGIONE MARCHE
PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO NELLA REGIONE MARCHE DI RIFIUTI SPECIALI
PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Premesso che
- il presente Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e la Regione Marche attua quanto disposto dall’“Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammarinese”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2001, Serie generale nonché dall’“Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammarinese” pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2001, Serie generale;
- per quanto non stabilito dal presente Accordo, si applicano le disposizioni che regolano il trasporto transfrontaliero di rifiuti previste dal Titolo V – “Importazioni nella Comunità da Paesi terzi” del Regolamento (CE) 1013/06 che rimanda, con l’aggiunta di alcune disposizioni riguardanti le dogane, alle procedure stabilite nel Titolo II “Spedizioni all’interno della Comunità con o senza transito attraverso Paesi terzi”;
- che il Documento di Notifica e il Documento di Movimento, rilasciati dalla Repubblica di San Marino, sono conformi ai facsimile di cui agli Allegati I-A e I-B del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 1013/06;
- il presente Accordo applica le disposizioni di legge della Regione Marche vigenti in materia, nonché ogni altra disposizione riferibile agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, è consentita l’importazione e lo smaltimento o il recupero nel territorio della Regione Marche di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, soggetti a procedura di notifica a norma del Regolamento (CE) 1013/06, prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino, per un quantitativo massimo annuo di:
- 3.100 tonnellate per i rifiuti soggetti a smaltimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1013/06.
- 5.000 tonnellate per i rifiuti soggetti a recupero compresi negli Allegati richiamati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1013/06.

I rifiuti destinati a recupero compresi negli Allegati richiamati all’articolo 3, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (CE) 1013/06 (cosiddetti in Lista Verde) prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino possono essere importati e recuperati in impianti siti nel territorio marchigiano mediante procedura di spedizione conforme a quanto previsto dall’articolo 18 del predetto Regolamento (CE) senza limite alcuno nei quantitativi annui.
I rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi importati dalla Repubblica di San Marino devono essere sottoposti ad attività di smaltimento o recupero in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente della Repubblica Italiana e della Regione Marche.

Articolo 2

E' vietata l'importazione nel territorio della Regione Marche dei rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino contenenti PCB (polichlorodifenili, polichlorotrifenili, monometiltetrachlorodifenilmetano, monometildichlorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano nonché ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso e dei rifiuti radioattivi).

Articolo 3

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni dei citati "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sanmarinese" e "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali pericolosi prodotti in territorio sanmarinese" nonché le disposizioni previste dagli articoli 41, 42 e 43 del Titolo V "Importazioni nella Comunità da Paesi terzi" del Regolamento CE 1013/2006. Non si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive, di cui all’articolo 42, relativi alle doganali.

Articolo 4

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e importano tali rifiuti nel territorio della Regione Marche devono essere autorizzati secondo la normativa vigente dalla Repubblica di San Marino. I predetti soggetti, qualora effettuino anche operazioni di trasporto all’interno del territorio italiano, devono essere iscritti all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Articolo 5

Le importazioni dei rifiuti di cui al presente Accordo nel territorio della Repubblica Italiana sono soggette al deposito da parte del notificatore ed a favore della Repubblica di San Marino, di una garanzia finanziaria bancaria o assicurativa che copra, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento (CE) n.1013/06:
   a) le spese di trasporto; e
   b) le spese di smaltimento o di recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e
   c) le spese di deposito per 90 giorni.

La garanzia finanziaria è, in particolare, finalizzata a coprire le spese derivanti da:
   a) casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell’art. 22 del Regolamento CE 1013/06;
   b) casi di spedizione, recupero o smaltimento di rifiuti illegali di cui all’art. 24 del Regolamento CE 1013/06;
   c) qualora l’importo della garanzia finanziaria risultasse insufficiente a coprire le spese derivanti dall’illecito smaltimento o recupero dei rifiuti, la parte eccedente la garanzia sarà coperta dal Governo della Repubblica di San Marino nel caso di impossibile esecuzione dei

Le Autorità della Repubblica di San Marino provvedono allo svincolo della garanzia finanziaria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero intermedio o finale, contenuto nel Documento di Movimento, rilasciato dal parte dell'impianto marchigiano di smaltimento o recupero, intermedio o finale, e trasmesso dalla competente Autorità di destinazione direttamente alla Repubblica di San Marino.

Articolo 6
Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio-Assemblea Legislativa della Regione Marche.

Il presente Accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti.

E’ facoltà delle parti recedere dal presente Accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione dalla parte recedente che preveda un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 7
Il presente Accordo sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Italiana i quali provvederanno, se del caso, a notificarlo alla Commissione Europea.

Articolo 8
Ogni controversia fra le parti contraenti riguardo all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Fatto a Ancona il 28/05/2013, in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica di San Marino
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Pasquale Valentini

Per la Regione Marche
L’Assessore all’Ambiente
Sandro Donati